

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2381

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDINI, BELLUCCI, MOLLICONE, ZUCCONI, BOND, DALL'OSSO,
FITZGERALD NISSOLI**

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, in materia di individuazione e concessione delle aree e di realizzazione di infrastrutture stabili per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante

Presentata il 13 febbraio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo spettacolo viaggiante, il settore nel quale rientrano le arti performative e di spettacolo musicale e le attività circensi, con le sue immagini, tradizioni ed evocazioni artistiche rappresenta una declinazione significativa del patrimonio culturale italiano e internazionale.

Lo spettacolo viaggiante si configura come un crogiuolo di arte, cultura e tradizioni in cui la sperimentazione e la ricerca, soprattutto negli ultimi due decenni, hanno rappresentato una connotazione determinante.

A conferma del costante mutamento di tale scenario, si è assistito anche ad una progressiva evoluzione della platea degli spettatori, in particolare dello spettacolo circense: un tempo appannaggio di un pubblico di giovani, quasi a relegarlo in un

contesto leggero non impegnato, con il tempo è esso diventato un intrattenimento destinato a tutti, configurandosi come luogo in cui la sperimentazione artistica, lo spettacolo teatrale, l'aspetto ludico e di aggregazione sociale assumono una loro perfetta sintesi.

Non trascurabile risulta essere la componente di educazione fisica degli artisti, in particolare di quelli operanti nello scenario circense, come l'equilibrista, il giocoliere e il trapezista, un esempio di educazione, di impegno psicofisico e di autocontrollo, a conferma di una forma di arte eclettica e unica nel suo genere.

Negli ultimi anni assistiamo a una sorta di adeguamento dello spettacolo viaggiante ai tempi e alla domanda culturale degli spettatori: ad esempio, il circo contempo-

raneo ha cominciato ad abbandonare sempre di più i tendoni e le strutture itineranti per collocarsi in ambienti più ristretti, offrendo un prodotto più incentrato sulla commistione tra teatro, musica popolare, danza e *performance*.

I protagonisti di tale panorama artistico, sia quello più legato alla tradizione che quello più sensibile agli influssi moderni e alla sperimentazione contemporanea, sono unanimi nel segnalare la necessità di rivedere la disciplina sulle attività di spettacolo viaggiante, partendo dalla revisione di alcune disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 337, che rappresenta il punto di partenza della normativa di riferimento. In particolare, è emersa la necessità di rivedere la normativa relativa alla tipologia delle aree e delle strutture disponibili per lo svolgimento delle attività di spettacolo, unitamente all'esigenza di promuovere la creazione o l'adeguamento di infrastrutture stabili, sia comunali che private, destinate ad accogliere le attività di spettacolo viaggiante allo scopo di promuovere e incentivare la cultura dello spetta-

colo viaggiante e delle arti performative italiane e non solo, quale espressione di una tradizione capace di evolversi e di arricchirsi, restando ancorata alla sua storia.

La presente proposta di legge, pertanto, intende intervenire sulla disciplina vigente in materia di aree comunali disponibili per le attività di spettacolo viaggiante prevista dall'articolo 9 della legge n. 337 del 1968, al fine di agevolare l'individuazione di aree o di strutture comunali idonee, sia stabili che amovibili, nonché di aree o strutture private. Inoltre, il nuovo articolo 9-*bis* della legge n. 337 del 1968 prevede la realizzazione di infrastrutture stabili per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, una sorta di « teatri tenda », fruibili da parte delle imprese e delle associazioni del settore, al fine di agevolare la diffusione delle arti performative nel territorio nazionale riducendo, nel contempo, l'onere relativo allo spostamento e alla gestione delle strutture amovibili tradizionali, garantendo adeguati livelli di sicurezza e di qualità strutturale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per agevolare lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, compresi gli spettacoli circensi, le attività artistiche performative, gli intrattenimenti e gli spettacoli musicali tradizionali, per promuovere la loro diffusione nel territorio nazionale e per incentivare la fruizione di tali forme di cultura e di arte da parte dei cittadini.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate presso strutture di soggetti terzi, stabili o amovibili, anche riservate esclusivamente a tali attività, o presso strutture amovibili delle quali l'impresa o l'associazione esercente ha la disponibilità in modo continuativo.

3. Le attività musicali bandistiche e le attività di esibizione delle *majorettes* rientrano negli spettacoli viaggianti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337)

1. L'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è sostituito dai seguenti:

« Art. 9. — 1. Le amministrazioni comunali individuano le aree comunali e le strutture, stabili o amovibili, disponibili per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, compresi gli spettacoli circensi, le attività artistiche performative, gli intrattenimenti e gli spettacoli musicali tradizionali.

2. Le amministrazioni comunali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, compilano un elenco delle aree e delle strutture comunali di cui al comma 1; nell'elenco deve essere com-

presa almeno un'area di dimensioni non inferiori a 1.500 metri quadrati.

3. Qualora il comune non disponga di un'area di dimensioni non inferiori a 1.500 metri quadrati da destinare stabilmente allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, può mettere temporaneamente a disposizione delle imprese e delle associazioni esercenti che ne fanno richiesta una qualsiasi area comunale che si possa adattare alle loro esigenze.

4. L'elenco delle aree e delle strutture disponibili di cui al comma 2 deve essere aggiornato almeno due volte all'anno.

5. In caso di sopravvenuta impossibilità dell'utilizzo di un'area o di una struttura già oggetto di concessione, il comune provvede all'individuazione di un'area o di una struttura alternativa temporanea con caratteristiche simili e idonea agli utilizzi oggetto dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività.

6. Le aree o le strutture comunali sono concesse direttamente alle imprese o associazioni esercenti munite dell'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree e delle strutture.

7. Nelle more della compilazione dell'elenco di cui al comma 2 e nel caso di cui al comma 5, le amministrazioni comunali possono concedere anche aree o strutture private.

8. Le modalità di concessione delle aree e delle strutture comunali, nonché delle aree private di cui al comma 7, sono determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 9-bis. – 1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, compresi gli spettacoli circensi, le attività artistiche performative, gli intrattenimenti e gli spettacoli musicali tradizionali, di promuovere la loro diffusione nel territorio nazionale e di incentivare la fruizione di tali forme di cultura e di arte da

parte dei cittadini, è prevista la realizzazione di strutture stabili destinate allo svolgimento di tali attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie finalizzati:

a) alla realizzazione di strutture destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché all'acquisto di strutture inutilizzate o dismesse;

b) alla trasformazione di strutture, anche originariamente destinate ad altre finalità, esistenti nel territorio comunale.

3. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di strutture da destinare allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché l'ampliamento delle strutture esistenti già adibite ad attività di spettacolo, sono subordinati all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 3 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0093910